



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Prot. n. 128 I

ODS-3/PRES-DIR del 14.01.2025

Oggetto: Legge di bilancio 2025 – Disposizioni in materia di contributo unificato

Il Presidente – Il Dirigente

Vista la Legge di bilancio 2025 del 30 dicembre 2024, n. 207, che contiene – tra l'altro – talune importanti modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili, introducendo il comma 3.1 all'art. 14 del DPR 30/05/2002 (T.U. Spese di Giustizia) che così dispone: "Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, co.1 lettera a), o il minor contributo dovuto per legge;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia del 30.12.2024 che ha disposto che a decorrere dal 01/01/2025 il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:

- 1) Nell'ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43,00 euro e non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;*
- 2) Nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43,00 euro, la parte che chiede l'iscrizione a ruolo della causa non versi almeno l'importo di 43,00 euro.*

Nessuna modifica è stata apportata ai casi di esenzione per i quali nulla continuerà ad essere dovuto; Tutto ciò premesso

DISPONGONO

A decorrere dal 01/01/2025 il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nelle seguenti ipotesi:

- Nell'ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43,00 euro e non venga versato integralmente a mezzo PAGOPA l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato*
- Nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43,00 euro, la parte che chiede l'iscrizione a ruolo della causa non versi almeno l'importo di 43,00 euro.*

La cancelleria nei suddetti casi procederà al rifiuto della busta con la seguente motivazione: "ai sensi dell'art. 14 co 3.1 DPR 112/2002 così come novellato dalla Legge di bilancio 2025, fermi i casi di esenzione previsti per Legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. A) o minor contributo dovuto per legge".

Si richiama infine quanto previsto nella circolare in premessa citata, in ossequio alla Legge di bilancio 2025, nel caso di parziale omissione del contributo unificato, nell'ipotesi in cui sia versata una somma di 43 euro a fronte di una somma dovuta maggiore, trovano applicazione le specifiche disposizioni in materia di recupero.

Palazzo di Giustizia "Ferlino", via Argento - 88100 Catanzaro

Le modifiche in oggetto riguardano esclusivamente per i procedimenti iscritti a decorrere dal primo gennaio 2025, mentre quelli iscritti fino al 31.12.2024 continuano ad essere regolati dalla normativa previgente.

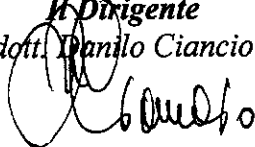
Quanto sopra, fatto salvo eventuali ulteriori successive indicazioni normative e/o ministeriali.

Si comunichi ai Direttori dell'area civile ordinaria e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catanzaro al fine di dare attuazione e a diffondere, con le modalità ritenute opportune, le novità normative in oggetto.

Si trasmetta per conoscenza ai Presidenti di Sezione e ai Magistrati dell'area civile del Tribunale.

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati di Catanzaro.

Si pubblichi sui siti istituzionali del Tribunale e del Giudice di Pace di Catanzaro.

Il Dirigente
dott. Danilo Ciancio


Il Presidente ff.
dott.ssa Francesca Ganofo
